



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
11<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 64 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni agli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

Presidente: Domenico Tallini  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 19, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 64 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 2, 12, 13 E 14

DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2009, N. 14

(NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA,  
DIDATTICA E SOCIALE NELLE AZIENDE AGRICOLE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
(Domenico Tallini)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE

L'attività di agriturismo è disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 che, tra l'altro demanda alle regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale, di stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica, ed ancora di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Secondo la disciplina statale (art. 2) per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

L'attività agrituristica ha una serie di limitazioni ed ha molteplici obiettivi, oltre a quello puramente economico, tra i quali quello di valorizzare il patrimonio rurale in zone agricole svantaggiate, di contenere il tasso di spopolamento rurale, dando occupazione, di sostenere economicamente l'attività agricola, di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente. L'agriturismo è subordinato ad un atto che consente a chi è iscritto nell'elenco degli operatori di esercitare le prerogative proprie di una posizione soggettiva già legittimamente riconosciuta, differenziandosi dalla concessione che è, invece, un atto della pubblica amministrazione rivolto a costituire diritti nuovi; inoltre, gli agriturismi rappresentano attività connesse e complementari all'attività agricola.

Da ultimo, le attività agrituristiche sono conseguenti all'abilitazione determinata dall'iscrizione nell'elenco di cui alla legge regionale 14/2009, che non subordina il rilascio della concessione regionale da sottoporre a tassazione in sede di emissione o in sede di rinnovo annuale.

L'agriturismo è dunque attività agricola e non turistica. Infatti, l'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola (cfr. Cass, III, 13 aprile 2007, n.8851; Cass. trib., 14 febbraio 2014, n. 3455) e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime. Una funzione, questa, riconosciuta anche da una sentenza del Consiglio di Stato (n.1162 del 19 febbraio 2019) che, ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari), ha chiarito che l'attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera.

La Regione Calabria, tuttavia, pretende una tassa di concessione che non trova alcun riscontro nella normativa statale e neanche in quella regionale. Infatti, in nessuna parte del d.lgs. 230/91, né in alcuna delle leggi della Regione Calabria, è richiamata la concessione regionale per l'esercizio dell'agriturismo che, si ribadisce, è attività agricola. Ebbene, se il legislatore avesse voluto assimilare gli agriturismi agli alberghi, o ad altre categorie, lo avrebbe esplicitato chiaramente, invece ha previsto la tassazione solo ed esclusivamente per talune categorie e non per gli agriturismi. In assenza di alcun provvedimento normativo, si continua, dunque, a tutt'oggi, ad applicare una tassazione sulla scorta di una mera prassi



## *Consiglio regionale della Calabria*

orale, che colpisce gli operatori agrituristici. Per di più, dallo stesso portale della Regione Calabria, nella pagina dedicata alla tassa di concessione regionale, non sono contemplati gli agriturismi.

Gli agricoltori, per far annullare la tassa, sono costretti ad impugnare gli avvisi di accertamento contenenti pesanti sanzioni dinanzi alle commissioni tributarie; ciò colpisce ancora di più il settore, spesso costituito da giovani, minando così da una parte la multifunzionalità rappresentata dagli agriturismi e dall'altra la valorizzazione e distintività del cibo e del territorio.

Si rende necessario, pertanto, chiarire, al fine di far cessare questa interpretazione estensiva della Regione, che deve invece puntare sul sostegno pieno, di un settore importantissimo in termini strategici ed occupazionali per la Calabria, che la tassa sugli agriturismi non trova alcun riscontro nella normativa e non si possono utilizzare leggi riguardanti altri settori per operare interpretazioni estensive in spregio di ogni disposizione legislativa.

L'intervento di novellazione introduce, pertanto, un comma ad hoc, all'articolo 2 della l.r. 14/2009 che chiarisca che "Agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art 4 della legge giugno 1990, n. 158).".

L'attività agrituristica, sempre secondo la legge statale, può essere effettuata dallo stesso imprenditore agricolo e dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

La Regione, nel pieno rispetto e senza invadere la competenza legislativa statale, può stabilire eventuali requisiti e modalità di iscrizione nell'elenco regionale al fine di assicurare la continuità dell'attività agrituristica.

La Regione Calabria, con la citata legge regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii., ha introdotto, per quanto di sua competenza, norme integrative della disciplina statale, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per l'imprenditore agricolo che vuole esercitare attività di agriturismo di ottenere un certificato di abilitazione e l'iscrizione in apposito elenco (art. 13), criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola, alcuni limiti all'esercizio di tale attività, nonché norme di carattere igienico-sanitario, le modalità per poter svolgere l'attività agrituristica (art. 14).



## *Consiglio regionale della Calabria*

Tuttavia, in fase di applicazione della normativa regionale in vigore, sono emerse talune difficoltà relative ai casi di subentro nella titolarità dell'azienda agricola da parte di coloro che hanno il diritto di continuare nella conduzione della stessa.

Le modifiche e le integrazioni al testo della legge, che originano anche grazie alle esigenze più volte evidenziate dalle organizzazioni di categoria, si propongono di intervenire anche sugli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale in parola.

L'integrazione dell'articolo 12 consentirà l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici anche a chi non è in possesso dell'attestazione del corso formativo, purché si impegni a conseguirla entro (sei) 6 mesi dalla domanda.

E', altresì, prevista l'abrogazione del punto a) del comma 5-bis dell'articolo 13, nonché la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 5-ter del medesimo articolo 13 nel modo seguente: "In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.". Inoltre, dopo il comma 5 ter viene aggiunto il comma 5 quater, che specifica le modalità di subentro a qualsiasi titolo nella conduzione dell'azienda.

L'integrazione dell'articolo 14 è finalizzata ad indicare le modalità amministrative e procedurali relative alla comunicazione al comune dove è ubicata l'azienda in caso di subentro.

Dalle modifiche ed integrazioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, in quanto è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



## Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	<p>Norma di carattere ordinamentale</p> <p>Lettera 0a) Si prevede che gli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo n.230/1991.</p> <p>Lettera a) Viene inserita la previsione, grazie alla quale, viene garantita la possibilità di presentare l'attestazione di frequenza del corso formativo previsto all'art. 12 entro sei mesi dalla data di iscrizione.</p> <p>Lettera b) Viene soppresso, all'art. 13, il punto a) del comma 5 bis. L'ultimo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: "In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci."</p> <p>Inoltre, dopo il comma 5 ter è inserito il comma 5 quater recante "Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell'azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 purchè rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all'art.3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall'iscrizione, pena la decadenza."</p> <p>Lettera c) All'art. 14, dopo il comma 4 è inserito il 4 bis.</p>	//	//	0,00 €



## *Consiglio regionale della Calabria*

	Con tale disposizione vengono dettati alcuni adempimenti amministrativi che i soggetti interessati devono rispettare			
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 3	Prevede l'entrata in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.	//	//	0,00 €

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

### Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.



*Consiglio regionale della Calabria*

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	0,00 €
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Modifiche agli articoli 2,12,13 e 14 della l.r. 14/2009)

1. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n.14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente: "3-bis. Agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n.158).";

b) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole "10 ore di stages" sono aggiunte le seguenti: "oppure l'impegno a presentare la suddetta attestazione entro sei mesi dalla data della domanda di iscrizione.";

c) all'articolo 13:

1) la lettera a) del comma 5-bis è abrogata;

2) l'ultimo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: "In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.";

3) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: "5-quater. Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell'azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 purché rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall'iscrizione, pena la decadenza.";

d) dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente: "4-bis. Entro trenta giorni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 5-quater, trasmettono, al comune ove è ubicata l'azienda, la comunicazione di intervenuta variazione della titolarità della medesima, confermando la sussistenza dei requisiti.".

### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



*Consiglio regionale della Calabria*

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.